

Szerződvény

az egyházi állam és Ausztria között.
1856 május 5-ről. a távirati forga-
lom szabályozása tárgyában.

(A mindkét részlőli jóváhagyásokban kicse-
reltetett Bécsben 1856 július 29-kén és Ro-
mában július 15-kén kelt ministeri nyilatkoz-
ványok által.)

A birodalmi törvénylap XLVIII. dar. 193. sz.
kiadott október 21-kén 1856.

Vertrag

vom 5. Mai 1856,
zwischen dem Reichsstaate und Oesterreich,
zur Regelung des telegraphischen
Verkehrs.

(In den beiderseitigen Ratificationen angedeu-
felt durch die Ministerial-Erklärungen, ddo. Wien
am 29. Juli 1856 und Rom am 15.
Juli 1856.)

Im Reichsregierungsblatt XLVIII. Stück No. 193,
ausgegeben am 21. October 1856.

Трантад

дин 5. Маис 1856. шнтре етаталаш на-
мале ми Австрия шентре пергаллеае
коммуникационей телеграфиче.

(Ратификацие де катре амандор шэргиле шри
деиншривиние министерияли, ddo. Виена күн 29.
Іулие 1856 ми Рому күн 15. Іулие 1856).

Ан ескертүүлеш империяле шысыныс XLVIII,
Np. 193, ескертүүсү күн 21. Оутомбер 1856.

U r t e x t.

Il Governo della Santa Sede ed il Governo Austriaco sentita la necessità di regolare i rapporti telegrafici da stabilirsi fra i due Stati, i Plenipotenziarii dei medesimi cioè:

pel Governo della Santa Sede Sua Eccellenza Rma Monsignor Giuseppe Berardi, Sostituto della Segreteria di Stato ecc. ecc. pel Governo Austriaco Sua Eccellenza il Signor Conte Maurizio Nicola Esterházy-Galantha-Forchtenstein, Gran Croce dell'Ordine Pontificio Piano, di quello Granducato di S. Giuseppe di Toscana, di quello Reale di S. Gennaro delle due Sicilie, e dell'Ordine Constantiniiano di S. Giorgio di Parma, Ciambelano Consigliere intimo di Sua Maestà Imp. e Reale Apostolica Suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede;

chiamati a stipulare una Convenzione, sotto riserva delle Ratifiche, hanno adottate le seguenti massime:

A r t. 1.

Il Governo Imperiale Austriaco condurrà la sua linea telegrafica eletto-magnetica da Padova per Rovigo sino alla riva sinistra del Po, dirimpetto ad un punto della opposta riva, che verrà di commune accordo designato nella direzione di Ferrara.

A r t. 2.

Il Governo Pontificio condurrà la propria linea telegrafica eletto-magnetica, da Bologna per Ferrara sine alla riva destra del Po, di fronte al punto summenzionato.

A r t. 3.

L'attraversamento del Po verrà eseguito d'accordo dei due Governi contribuiranno in parti eguali alle spese relative alla costruzione ed al mantenimento.

A r t. 4.

Il Governo Pontificio dichiara di osservare le massime e i principii sanzionate dalla Convenzione per la Lega telegrafica Austro-Tedesca del 25 luglio 1850, e dei successivi supplementi del 14 ottobre 1851, del 23 settembre 1853 e del 29 maggio 1855, nonchè di riconoscere le tariffe e le massime amministrative presso gli altri Stati collegati coll'Austria, e colla Lega Austro-Tedesca.

A r t. 5.

Egualemente il Governo Austriaco dichiara di riconoscere e di osservare le tariffe e le massime amministrative in corso negli Stati collegati col Pontificio.

A r t. 6.

Le tariffe per la percorrenza in ciascuno dei due Stati contraenti, verranno fissate dal punto in cui accadrà la congiunzione delle linee.

A r t. 7.

Il Governo Austriaco farà riconoscere agli altri Stati coi quali è in relazione, la seguita unione telegrafica delle sue linee col Governo Pontificio e così qualunque altra unione che in seguito si facesse fra il Governo Pontificio egli Stati ad esso limitrofi, ogni qualvolta ne riceva ufficiale partecipazione, accompagnando la relativa tariffa e qualunque regolamento suppletorio in caso.

A r t. 8.

Egualemente il Governo Pontificio riconoscerà ed accetterà e farà riconoscere ed accettare agli Stati limitrofi, con cui si collegasse, la spedizione dei dispacci per qualunque località si trovi presentemente o venisse in seguito riunita colle linee Austriache, ed ufficialmente partecipata, come all' antecedente articolo.

A r t. 9.

Il Governo Austriaco darà sollecita ed esatta comunicazione delle stazioni che cambiasse o aggiungesse nel proprio territorio e così dei cambiamenti che succedessero negli Stati collegati col medesimo; la stessa comunicazione sarà data a parità di trattamento dalla Direzione pontificia riguardo alle Stazioni che accrescesse o variasse nel suo Stato, o riguardo a quelle degli altri Stati che sono con lui collegati per la corrispondenza telegrafica o che si riunissero in seguito. E tutto questo perchè si dia luogo ai necessari avvisi per parte delle direzioni dei telegrafi, onde le stazioni dipendenti, o quelle degli Stati come sopra collegati, non abbiano mai a trovarsi incerte nella trasmissione dei dispacci, a, o da qualunque siasi stazione anche estera, per mancanza delle debite comunicazioni.

A r t. 10.

L'ufficio Austriaco di Rovigo, e l'ufficio Pontificio de Ferrara, come stazioni di confine, saranno muniti di macchine telegrafiche di Morse, e mediante di essi avrà luogo in regola lo scambio delle corrispondenze telegrafiche fra i due Stati; però non sarà impedita la corrispondenza diretta con mezzo di traslatori a maggiori distanze e con altri Stati.

A r t. 11.

Il regolamento reciproco dei conti avrà luogo alla scadenza di ciascun mese.

Il deconto e la liquidazione del saldo saranno fatti al fine di ciascun trimestre.

Il Governo Austriaco si accrediterà verso il Governo Pontificio di tutte le partite che riguardano il suo territorio e gli Stati coi quali è già unito, non che per quelli che a questi ultimi si collegassero, facendo esso centro delle contabilità per tutti verso il Governo Pontificio; egualmente il Governo Pontificio si accrediterà verso l'Austriaco per quello che riguarda le sue stazioni e gli altri stati con cui è collegato, o che in seguito passerò con esso lui a congiungersi, facendosi egli centro egualmente per gli altri delle contabilità relative verso il Governo Austriaco.

I Conti saranno compilati dall'Amministrazione Austriaca in moneta Austriaca con riduzione dei totali in moneta Pontificia, e dall'Amministrazione Pontificia in moneta pontificia con riduzione dei totali in moneta Austriaca.

Nella riduzione delle monete, uno scudo romano sarà ragguagliato a fiorini due e carantani cinque, ossia Lire Austriache sei e centesimi venticinque.

A r t. 12.

Il saldo risultante dalla liquidazione trimestrale seguirà per parte dell'Amministrazione che risulterà debitrice all'Amministrazione creditrice, in moneta fina metallica sonante; e questa o in scudi romani effettivi, o in altra valuta come sopra, equivalente ai medesimi, ove il credito sia per parte dell'Amministrazione pontificia; e parimenti o in fiorini di Convenzione effettivi o in altra valuta, sempre come sopra, ad essi equivalente, ove il credito sia per parte dell'Amministrazione Austriaca. Le spedizioni di danaro si faranno esenti da qualsivolta tassa per competenza dei Governi.

A r t. 13.

Nella corrispondenza telegrafica internazionale, si trasmetteranno gratis reciprocamente i dispacci riguardanti il servizio telegrafico.

A r t. 14.

Tutti i pieghi degli Uffici telegrafici o delle Direzioni, contrassegnati coi rispettivi timbri, sono esenti da spese postali.

Questa Convenzione andrà in attività tostochè le linee telegrafiche dei due Stati contraenti si troveranno congiunte, e durerà fino a che dall'uno o dall'altro degli stessi due Governi non si disdica formalmente premesso l'avviso di un anno.

A r t. 15.

La presente Convenzione verrà ratificata, e lo scambio delle rispettive ratifiche verrà eseguito in Roma, mediante Note ministeriali, nel termine di due mesi, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziarii hanno firmato il presente atto in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo delle Loro armi.

Roma questo di cinque maggio Mille ottocentocinquantesi.

M. Esterházy m. p.
(P. H.)

Giuseppe Berardi m. p.
(P. H.)